

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BALLARDINI

INDICE

	PAG.
Sostituzione:	
PRESIDENTE	215
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza (2229)	215
PRESIDENTE	215, 218, 222, 223, 224
MANCINI VINCENZO	223, 224
MARZOTTO CAOTORTA	218
PALOMBY ADRIANA	219, 224
PEZZATI, <i>Relatore</i>	216, 222, 223
PICCINELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	222, 223
ROBALDO	222
ZOPPETTI	220
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	224

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 19, terzo comma, del Regolamento, che per il disegno di legge numero 2229 l'onorevole Ambrosino è sostituito dall'onorevole Marzotto Caotorta.

Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza (2229).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91 concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Pezzati ha facoltà di svolgere la relazione.

La seduta comincia alle 10,15.

BERTANI ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

PEZZATI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione, limitandosi ad un'interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza, non riveste particolare complessità, perciò la mia relazione cercherà di essere puntuale, ma non eccessivamente lunga. Tuttavia, anche se il disegno di legge ha un obiettivo limitato e circoscritto, l'argomento che tratta è molto delicato ed importante per i riflessi che può avere sulla spesa del settore pubblico allargato. La materia di questo provvedimento legislativo, pur essendo limitata all'interpretazione autentica di una singola norma, si presterebbe ad ampliare la discussione a temi di estrema attualità che sono tutt'oggi al centro del dibattito politico e del confronto con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e che si riferiscono, appunto, ai problemi della struttura del salario, del costo del lavoro, della scala mobile delle conseguenze sulla spesa pubblica e dei risultati dell'inchiesta sulla cosiddetta « giungla retributiva ».

Pur non trattando tutte le questioni sopra accennate, intendo porre l'accento sull'opportunità che, ad esempio, in tema di indennità di anzianità e di liquidazione, su cui esistono proposte di legge presentate anche in questo ramo del Parlamento, nonché in tema di legislazione nella materia che viene ad incidere sulla libera contrattazione — che è comunque un punto da salvaguardare discendendo da un valore essenziale della nostra Costituzione, quello della libera contrattazione fra le parti sociali — si addivenga a proposte operative; ci auguriamo, anzi, che esse possano quanto prima attuarsi, sia pure gradualmente.

Con il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, si volle recepire, in gran parte, l'accordo sindacati-confindustria circa l'eliminazione degli effetti anomali della scala mobile e, in

particolare, venne assunto l'impegno di definire al più presto e di restringere l'area degli automatismi incidenti sul costo del lavoro, nonché l'opportunità di rivedere le modalità dell'indennità e degli scatti di anzianità. A questi fini venne assunta come parametro, da valere per tutti i settori produttivi, la regolamentazione in atto nel settore dell'industria e si stabilì che la misura dei miglioramenti retributivi, i criteri di calcolo degli stessi, nonché la loro periodicità venissero regolati in conformità della normativa prevista dagli accordi interconfederali dell'industria. Con il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge venne altresì stabilito, nella formulazione risultante dalla modifica apportata in sede di conversione, che i miglioramenti retributivi, dovuti per effetto di tutte le forme di indicizzazione della retribuzione, non potessero conglobarsi nella retribuzione né dar luogo a ricalcoli in tempi differiti.

Quest'ultima disposizione ha provocato numerose incertezze, le quali traggono origine dal contrasto tra la formulazione letterale della disposizione in esame, espressa in termini che potrebbero indurre ad attribuirle una portata generalizzata, estesa cioè a tutti i settori produttivi, e l'inserimento della disposizione medesima in un contesto normativo qualificato da una *ratio* di regolamentazione unitaria degli istituti considerati sul parametro costituito dal trattamento per l'industria, escluso, pertanto, qualsiasi intento di modificazione dell'assetto vigente se non nei limiti di tale indirizzo unificatore.

Si tratta, cioè, di estendere agli scatti di anzianità lo stesso regime previsto per l'indennità di anzianità dall'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1977, n. 91, che esclude appunto dalla base di calcolo dell'indennità gli aumenti dovuti alla scala mobile posteriormente al 31 gennaio 1977.

Vorrei ricordare ai colleghi che questo provvedimento trae anche origine da una riunione congiunta della nostra Commissione con la V Commissione bilancio, te-

nutasi il 26 aprile scorso, allo scopo di ascoltare le comunicazioni del ministro del lavoro sul problema del ricalcolo differito della contingenza ai fini degli scatti di anzianità. Credo sia opportuno in questa sede ricordare quanto il ministro del lavoro ebbe occasione di dire, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione data dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla norma predetta con una circolare del 3 febbraio 1978 diretta al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile nella quale, in riferimento al personale autoferrofilotranviario, si è sostenuto che la disposizione secondo cui « i miglioramenti retributivi derivanti da variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione non possono essere conglobati nella retribuzione, né dare luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti », debba essere valutata nel contesto normativo in cui è inserita. In particolare, avendo il decreto-legge n. 12 del 1977 inteso fundamentalmente perseguire finalità perequative dell'indennità di contingenza per assicurare un trattamento identico in favore di tutte le categorie di lavoratori, eliminando gli effetti delle cosiddette scale mobili anomale, la disposizione dell'articolo 2 del decreto, così come sostituita dalla legge di conversione, dovrebbe, nell'interpretazione datane dalla Presidenza del Consiglio, intendersi volta a ricondurre alla disciplina contrattuale del settore dell'industria tutti i miglioramenti retributivi collegati alle variazioni dell'indice del costo della vita che siano superiori a quelli vigenti nello stesso settore, lasciando invece invariati quelli con dinamica ad esso inferiore.

D'altra parte, occorre non dimenticare che, in sede di conversione del predetto decreto, furono presentati sia alla Camera sia al Senato alcuni ordini del giorno dai quali risultò evidente l'intenzione del Parlamento di far sì che il Governo desse puntuale applicazione, nell'ambito delle aziende sia pubbliche che private, al divieto di conglobamento degli aumenti dell'indennità di contingenza ai fini del cal-

colo degli scatti di anzianità, nonché al divieto di ricalcoli in tempi differiti. La normativa in questione, infatti, sembra avere chiaramente un ambito di applicazione non limitato al settore pubblico, in quanto la ragione prima di essa sta nell'intento di realizzare una perequazione degli istituti contrattuali nei confronti dei meccanismi di adeguamento del costo della vita. Di qui, tuttavia, alcune incertezze interpretative di cui la predetta circolare si è fatta in parte eco e che rendono necessario un chiarimento della portata della norma predetta nel senso di estenderne l'ambito di applicazione anche all'area della contrattazione privata, specie considerato quanto sta avvenendo alla luce dai risultati dell'inchiesta parlamentare sulla « giungla retributiva » e per cui si pongono problemi di perequazione complessiva in tutta l'area dell'impiego, sia pubblico che privato.

Mi pare, comunque, che sia prevalsa l'opinione che l'interpretazione data dal Governo non sia sufficiente, per cui si è sentito il bisogno di dare un'interpretazione autentica, quella appunto al nostro esame. Essa, infatti, stabilisce che per tutti i lavoratori dipendenti di qualsiasi settore produttivo i miglioramenti retributivi, conseguenti a variazione del costo della vita o ad altre forme di indicizzazione, non possano essere conglobati nella retribuzione, né costituire base di calcolo o dar luogo a ricalcolo, previsto in tempi differiti, degli scatti di anzianità.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo unico al nostro esame, mi rendo conto che esso può suscitare perplessità e preoccupazioni perché va ad incidere sul tema dei rapporti tra legislatore e sindacati nelle materie che sono oggetto della libera contrattazione tra le parti sociali. Anche se si tratta di un rapporto molto delicato, penso che, comunque, per le conseguenze che tale contrattazione ha avuto sulla spesa pubblica, si debba prevedere anche la possibilità di porre un limite ad essa.

Per queste considerazioni, raccomando l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARZOTTO CAOTORTA. Vorrei parlare brevemente della genesi di questo provvedimento. Quando fu discusso in Assemblea il decreto n. 12, presentai un ordine del giorno che illustrava la portata della normativa: mi ero reso conto, infatti, che c'erano alcune incertezze nella sua interpretazione. In quell'occasione il Governo mi invitò a ritirare il mio ordine del giorno dichiarando, come risulta dal verbale della seduta, che le affermazioni del relatore e del rappresentante del Governo erano sufficientemente esplicite per fugare le preoccupazioni da me manifestate. Io accondiscesi a ritirare il mio ordine del giorno, ma devo dire che purtroppo i fatti mi hanno dato ragione, e che quella incertezza è costata due o trecento miliardi.

Quest'anno, a seguito di lunghe agitazioni e trattative nel settore delle aziende municipalizzate, si è addivenuti ad un accordo sostitutivo che rappresenta in sostanza una sanatoria della situazione precedente. È perciò senz'altro importante che si arrivi, sia pure tardivamente, ad un'interpretazione autentica che renda la contingenza uguale per tutti, tale essendo certamente lo spirito politico che ha guidato il legislatore quando ha emanato la legge sull'abolizione delle aberrazioni provocate dalla contingenza.

Per rendere ancora più esplicito il testo all'esame della Commissione, mi permetto fin d'ora di preannunciare la presentazione di due emendamenti. Il primo di essi tende a sostituire le parole « scatti di anzianità » con le altre « scatti o aumenti periodici di anzianità e di qualsiasi altro elemento della retribuzione »; si sa, infatti, che gli elementi che costituiscono la retribuzione possono essere infiniti. Si tratta cioè di dare un'interpretazione precisa al provvedimento di legge in questione. Mi risulta ora che le aziende municipalizzate, su invito del Governo, stanno avendo delle trattative per arrivare ad una compensazione transattiva per quest'anno con un onere di 40 miliardi. Infatti, le aziende di trasporto pubblico sono

in seria difficoltà, a causa anche del decreto n. 2 del ministro Stammati, che ha imposto di non oltrepassare il limite del 10 per cento della spesa prevista nell'anno 1977. Ma ora tale *plafond* viene superato. La conseguenza che ne deriva è questa: o le aziende di trasporto applicano l'accordo (venendo meno al rispetto delle leggi e quindi essendo passibili di precise sanzioni) oppure applicano la legge ma non l'accordo sostitutivo.

Durante la discussione sul decreto del ministro Stammati feci presente (e all'uopo presentai un emendamento) come gli aumenti derivanti dalla contingenza non fossero prevedibili e che certamente il tetto del 10 per cento sarebbe stato superato. Il ministro Stammati, allora, mi invitò a ritirare l'emendamento fornendomi delle assicurazioni al riguardo. Ma quello che avevo previsto si sta avverando: gli aumenti della contingenza sono stati 5 per ogni trimestre anziché 4, e alcune aziende hanno superato il tetto del 10 per cento.

In questa sede, dunque, intendo presentare un emendamento che permetta di superare questo tetto del 10 per cento. Altrimenti, qualora la normativa prevista dal provvedimento dovesse rimanere quella che è, gli amministratori di queste aziende sarebbero costretti a dimettersi dal loro incarico lasciando ad altri la responsabilità di proseguire l'attività in questo servizio pubblico per non incorrere nelle sanzioni di legge.

PRESIDENTE. Desidero far presente all'onorevole Marzotto Caotorta alcune mie perplessità anche di ordine procedurale sul secondo emendamento da lui preannunciato come articolo 1-bis. La mia prima preoccupazione riguarda la materia al nostro esame: noi stiamo discutendo su una norma interpretativa; in altre parole stiamo discutendo di un'interpretazione autentica, mentre con questo emendamento si verrebbe ad introdurre un contenuto innovativo. Ritengo pertanto improponibile tale emendamento, anche perché esso, nella sostanza, propone di derogare al secondo comma dell'articolo unico che stabilisce,

con effetto retroattivo, la nullità di accordi diversi rispetto all'interpretazione autentica contenuta nel primo comma. Inoltre, con tale emendamento si prevederebbe una deroga ad una norma precedente riguardante gli effetti prodotti da accordi diversi rispetto a quelli che dovrebbero essere.

In altre parole si verrebbe a creare una vera e propria contraddizione tra il secondo comma dell'articolo unico e lo emendamento che l'onorevole Marzotto Caotorta intenderebbe presentare.

Inoltre, oltre ad avere dei forti dubbi di preclusione nei confronti di questo emendamento, ritengo che esso comporterebbe anche un maggior onere e, qualora la Commissione manifestasse un orientamento favorevole alla sua approvazione, dovrò inviarlo alla V Commissione bilancio per il parere sulla copertura finanziaria.

PALOMBY ADRIANA. Già in sede di conversione in legge 31 marzo 1977, n. 91 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, ebbi modo di esprimere, a nome del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale, il mio dissenso per questo tipo di politica sociale che veniva a colpire principalmente i lavoratori nelle loro retribuzioni. Naturalmente, in quell'occasione, non volli entrare in argomentazioni pertinenti la materia, e la stessa cosa intendo fare oggi. Infatti, desidero solo rilevare, in questa sede, come anche il relatore onorevole Pezzati abbia fatto presenti alcune preoccupazioni in merito al secondo comma dell'articolo unico, che riguarda i rapporti esistenti fra leggi e contrattazioni collettive o individuali. È mia opinione che noi non possiamo discostarci da quelli che sono i cardini dell'ordinamento giuridico, ma che anzi essi vadano salvaguardati. È nostro dovere, in materia di contrattazione e di libertà sindacale (sancita dal primo comma dell'articolo 39 della Costituzione), tenere presente anche la convenzione internazionale n. 98, ratificata dall'Italia con legge del 1965.

È evidente che quando si stabilisce la nullità di qualsiasi piano o clausola stipulata sindacalmente, che sia non rispondente a quello che è il contenuto del secondo comma di questo articolo, si entra nella competenza dei sindacati i quali devono governare la politica salariale; certo non si è in contrasto con l'ordinamento italiano, ma con il potere di innovare in meglio quelli che sono i trattamenti salariali dei lavoratori.

Abbiamo già avuto, nel secondo emendamento preannunciato dall'onorevole Marzotto, un piccolo sentore di quello che si viene a verificare, nella realtà della contrattazione, in merito alle condizioni dei lavoratori; è evidente che se si entra nella logica di una legislazione che vuole eliminare i poteri del sindacato in materia contrattuale, si può respingere l'emendamento dell'onorevole Marzotto Caotorta. Se non vogliamo immobilizzare i sindacati e togliere loro l'esercizio di un potere che ad essi appartiene, con il solo impegno di non deliberare o decidere in contrasto, allora, io credo che il problema debba destare qualche perplessità, anche perché il costo della vita e le fluttuazioni della contingenza vanno visti anche agli effetti dell'articolo 39 della Costituzione.

È evidente che l'esistenza libera e dignitosa del lavoratore e della sua famiglia è condizionata dal costo della vita e quindi non si può premere il pedale della contingenza vanificando il senso ed il significato dell'articolo 39 della Costituzione.

Personalmente, ritengo che questo secondo comma dell'articolo unico si muova in una direzione che tende a limitare, se non ad espropriare, il sindacato circa questo suo potere normativo; approvandolo, ci muoveremmo contro le convenzioni ratificate e ci metteremmo in una situazione preoccupante nei confronti di quella che è la funzione e la dignità del sindacalismo, il quale sarà costretto ad essere soltanto o l'elemento di rottura, o un mero organismo che accetta e traduce solo quelli che sono i deliberati del Governo. E questo, ovviamente, non risponde ad una concezione del sindacato, visto

quale tutore dei diritti e degli interessi dei lavoratori. Per questi motivi, così come si manifestò contrario alla conversione del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, il gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale si dichiara ugualmente contrario a questo provvedimento di legge, in quanto non potremmo sottoscrivere tranquillamente una proposizione giuridica che espropria in sostanza il potere sindacale di regolare i rapporti salariali delle categorie, così come è previsto dal nostro stesso ordinamento giuridico.

ZOPPETTI. Il disegno di legge al nostro esame, come ha detto il relatore, onorevole Pezzati, non fa altro che chiarire e dare giusta interpretazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza. La lacunosità di questo articolo era stata rilevata anche durante il dibattito che ha preceduto l'attuale *iter* di approvazione di questa legge, tanto è vero che fu approvato un ordine del giorno a conclusione della discussione in aula, che impegnava il ministro del lavoro ad adoperarsi nei confronti delle parti sociali per rendere inoperanti, a partire dal 1° febbraio 1977, quei ricalcoli dovuti per effetto dell'aumento dell'indennità di contingenza su altre voci contrattuali.

Dopo un iniziale disimpegno, il ministro del lavoro, premuto dai sindacati e dalla CISPEL, ha ripreso l'approfondimento dei limiti della legge n. 91, nelle sedi dovute, ed è arrivato a formulare il disegno di legge che va ad ovviare agli inconvenienti e ad eliminare qualsiasi dubbio interpretativo.

C'è però una cosa che bisogna dire: cioè, che a facilitare l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, è venuto l'accordo — dopo mesi di trattative — tra la Confederazione italiana dei servizi degli enti locali (CISPEL) e la Confederazione unitaria dei sindacati in materia di calcolo sulla contingenza degli aumenti periodici di anzianità dei lavoratori delle aziende municipalizzate e delle competenze accessorie degli autoferrotranvieri. In-

fatti, l'accordo sindacale raggiunto consta di due elementi fondamentali: il primo stabilisce una transazione favorevole ai lavoratori, rispetto alla legge, il secondo introduce il principio che a partire dal 31 dicembre 1977 i ricalcoli non debbano più essere effettuati. Per l'aspetto transitorio della vertenza i lavoratori, per l'anno 1978, si vedranno compensati dell'85 per cento circa di quanto ad ognuno sarebbe spettato, se i ricalcoli avessero inciso come prima della legge 31 marzo 1977, n. 91. L'essere arrivati a tale accordo, su una materia così controversa, prima ancora di una norma legislativa di interpretazione, mi pare che possa essere oggetto di un giudizio positivo sullo sforzo fatto per trovare questa giusta interpretazione. Altre categorie sono impegnate nella ricerca di un accordo sindacale sulla materia, così come hanno fatto la CISPEL ed i sindacati dei lavoratori. Ci sono pure alcune categorie di lavoratori rammaricate dall'accordo e critiche nei confronti del legislatore per la tendenza alla soluzione legislativa che si vuol dare alla materia in trattazione. La critica emergente, però, è più rivolta alla metodologia che non alla sostanza; infatti, si afferma che è sbagliato intervenire con legge su una materia di competenza delle parti sociali perché in questo modo si va a ledere l'autonomia contrattuale del sindacato.

A parte il fatto che noi oggi discutiamo l'interpretazione di una legge già approvata e per la quale c'è già stato un accordo delle parti sociali, non credo si leda l'iniziativa del sindacato e quindi non condivido la critica mossa. Non mancano, tuttavia, proposte favorevoli ad una rapida esplicitazione dell'articolo 2, primo comma, della legge n. 91, in sede parlamentare. Uno stimolo ci viene, secondo me, anche dal dibattito sindacale in corso sulla riforma del salario, in quanto esso chiarisce e delinea la volontà del movimento operaio.

Si tratta, certamente, di precisare e distinguere bene, fra quello che è maturato per il lavoratore e quello che dovrà

maturare, per effetto di alcuni meccanismi introdotti in questi anni, tramite la contrattazione aziendale e contrattuale. Se da una parte riteniamo intoccabile quello che è già maturato, non possiamo però non vedere quali elementi introduce in positivo la riforma del salario discussa dai sindacati all'EUR. Sappiamo anche che c'è in diversi lavoratori l'idea che quello che si è ottenuto non si possa più modificare: ma chi pensa questo riteniamo che sbaglia; chi pensa di poter far maturare fino alla fine della propria carriera i benefici previsti dai contratti oggi in vigore, ha evidentemente sbagliato i suoi calcoli. Se così fosse gli elementi distorti introdotti in questi anni nel sistema salariale rimarrebbero, non si riuscirebbe a cambiar nulla, tutto resterebbe come nella situazione precedente, anzi verrebbero ad accentuarsi gli squilibri salariali.

Dunque, riteniamo la riduzione degli automatismi, nei vari sistemi retributivi, non più procrastinabile, perché se si continuasse su questa strada quasi tutto diventerebbe automatico nelle retribuzioni dei lavoratori, ed allora si toglierebbe ogni spazio per la contrattazione e i sindacati vedrebbero ridotto fortemente il loro potere contrattuale.

Non è certo facile andare in questa direzione: ci sono categorie arroccate su posizioni costituite durante un trentennio di contrattazione; ci sono forze politiche e padronali che della sperequazione salariale hanno fatto una loro arma per dividere i lavoratori ed esautorare i sindacati del loro ruolo. Non è semplice smantellare tutto o quasi tutto e ricostruire su basi nuove. Ci sono forti accentuazioni nella difesa « corporativa » di ciascuno nel timore di perdere sostanziosi benefici di fronte ad alternative, per le quali si sta discutendo, di riforma complessiva del salario. Comunque si può constatare che la discussione, nell'ambito dei sindacati unitari, prima all'EUR e ora in preparazione della linea di fondo dei nuovi contratti, prevede l'intangibilità della scala mobile, riportandola al suo vero e originale significato, che è quello della copertura del minimo potere di acquisto.

I sindacati, inoltre, propongono di ottenere dalla loro azione il superamento delle indicizzazioni di altre quote della retribuzione.

La CGIL che, con più energia di altre organizzazioni, si pose già fin dall'anno scorso il problema di avviare una riforma del salario, con l'obiettivo di recuperare il controllo del sindacato sulla busta paga (oggi ridotto a poco più di un terzo) limitando il peso degli automatismi e del salario indiretto su quello diretto, ad esempio ha accettato di rinviare (per ragioni di unità) l'idea del superamento completo di istituti come gli scatti di anzianità e l'indennità di liquidazione ormai anacronistici. Tuttavia, di fronte alla resistenza opposta dalle altre organizzazioni sindacali, si è convenuto, nell'ultimo direttivo della confederazione, di porre in essere i primi elementi della riforma del salario andando a disinnescare tutte le indicizzazioni al di fuori della scala mobile.

Vorrei poi aggiungere che questo provvedimento non è che uno dei momenti positivi dell'iniziativa in atto per portare avanti la riforma del salario. Riteniamo che lo sforzo e l'impegno dei lavoratori e dei loro sindacati non debbano essere contraddetti da spinte ed iniziative di qualche ministero, o presidente di ente o della confindustria, tese a scardinare questa azione con aumenti individuali o generalizzati (Rinascente: 200 mila lire ai dirigenti) o liquidazione d'oro a certi noti dirigenti.

È bene che il Governo non solo tratti in iniziativa politica quanto è emerso dall'indagine sulla giungla retributiva, ma anche risponda a quanti perseguono una politica antisindacale, con misure concrete, con atti interpretativi della linea che portano avanti i lavoratori insieme alle loro organizzazioni.

Il mio intervento ha voluto dare il senso del nostro contributo, un contributo positivo che certamente non può non vederci ulteriormente impegnati perché la riforma complessiva del salario abbia a trovare una sua sollecita soluzione.

Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati, mi pare che sul primo possa dichiarare senz'altro la mia disponibilità; in merito al secondo, invece, condivido le obiezioni avanzate poc'anzi dal Presidente.

ROBALDO. Il gruppo repubblicano è sostanzialmente d'accordo sul disegno di legge al nostro esame. Esso, come ha già sottolineato il relatore, scaturisce tra l'altro da una riunione congiunta della nostra Commissione e della V Commissione bilancio; nel momento in cui è stata positivamente raggiunta un'intesa tra le parti sociali si è sentita l'esigenza di dare un'interpretazione autentica della norma, interpretazione che ci sembra puntuale e corretta. Ne prendiamo atto con soddisfazione perché la legge, così come è stata interpretata, portava a delle conclusioni aberranti sul piano economico.

Per ciò che concerne gli emendamenti preannunciati, anche noi riteniamo che il primo possa essere accolto, mentre dissentiamo sul secondo per le ragioni espresse dal Presidente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PEZZATI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere, nella mia replica, a quanto già ho detto. Desidero solo, in relazione ai rilievi fatti dalla collega Palomby sul secondo comma dell'articolo unico, dire che anch'io ho a suo tempo espresso delle perplessità: riferendomi non tanto all'articolo medesimo, quanto al fatto che occorre attentamente riflettere sul problema del rapporto fra attività legislativa, su materie come quella oggi al nostro esame, e libera contrattazione delle parti sociali. Mi sembra, tuttavia, che con il presente disegno di legge non incidiamo su tale contrattazione.

Si pongono infatti nel provvedimento di legge alcuni limiti, dettati da interessi più generali, che non possono non essere tenuti presenti. D'altra parte, occorre an-

che ricordare che proprio la cosiddetta « giungla retributiva » deriva spesso da una contrattazione selvaggia tra le parti sociali; senza momenti di coordinamento o riferimento a un quadro operativo, si sono create così storture e sperequazioni, ed anche l'apposita indagine conoscitiva ha rivelato che moltissimi trattamenti normativi e retributivi sono connessi a una serie infinita di contrattazioni sindacali ed aziendali.

L'esigenza di porre un limite a tale situazione non contrasta con l'articolo 36 della Costituzione, come deduciamo anche dal fatto che la stessa I Commissione affari costituzionali, nell'esprimere il parere sul disegno di legge in discussione, non ha sollevato alcuna eccezione in proposito.

Per quanto riguarda gli emendamenti preannunciati, penso che il primo sia senz'altro accoglibile, costituendo una formulazione più precisa e puntuale del concetto che s'intende esprimere. Circa il secondo, condivido le considerazioni espresse dal Presidente, e, non ritenendolo ammissibile, prego i proponenti di rinunciare alla sua presentazione.

PICCINELLI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho poco da aggiungere a quanto con completezza ha già detto il relatore. Desidero solo sottolineare che il presente disegno di legge rappresenta un momento significativo non solo nella prospettiva della riforma del salario, ma anche per togliere ogni dubbio interpretativo sulla dizione del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91. E ciò è indispensabile da un lato per ridurre la conflittualità e le controversie pendenti in proposito, e dall'altro per rispondere ad una precisa richiesta formulata sull'argomento dalle Commissioni congiunte lavoro e bilancio.

Alla collega Palomby desidero rispondere che anche a giudizio del Governo questo provvedimento di legge non viene ad incidere sulla libertà contrattuale delle parti. Esso tende soltanto a ridurre gli

automatismi e quindi, semmai, in questo senso, ad esaltare i poteri dei sindacati.

Inoltre, la norma di cui all'articolo 2 del citato decreto, di cui ci occupiamo, non soltanto aveva il fine di ridurre la portata della cosiddetta « giungla retributiva », ma derivava anche da un'attenta constatazione della situazione economica del paese, e dal fatto che si rendeva necessario evitare l'incidenza degli automatismi, secondo quello che si era lamentato prima dell'approvazione del suddetto decreto n. 12, e poi, successivamente, anche in questa sede. È per tali motivi che ritengo che la Commissione vorrà senz'altro approvare il disegno di legge in esame.

Per quanto si riferisce agli emendamenti preannunciati, concordo pienamente con il parere espresso dal relatore. Sono favorevole al primo, che intende completare e chiarire la dizione dell'articolo, mentre non riconosco l'opportunità dell'emendamento aggiuntivo; anche perché il testo del secondo comma dell'articolo unico non consente dubbi interpretativi, in quanto, a mio giudizio — ed in ciò concordo con il Presidente — la norma che stiamo per approvare ha valore *ex tunc*, e non *ex nunc*: non vi è, pertanto alcuna perplessità sull'efficacia della contrattazione posta in essere successivamente alla approvazione del citato decreto-legge n. 12.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, deve essere interpretato nel senso che per tutti i lavoratori dipendenti i miglioramenti retributivi conseguenti a variazioni del costo della vita o ad altre forme di indicizzazione non possono essere conglobati nella retribuzione, né possono costituire base di calcolo o dar luogo a ricalcoli, previsti in tempi differiti, degli scatti di anzianità.

Sono nulle le clausole di contratti collettivi o individuali di lavoro che dispongono in difformità di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge di cui al precedente comma.

Gli onorevoli Sarti, Marzotto Caotorta e Mancini Vincenzo hanno presentato il seguente emendamento:

Alla fine del primo comma sostituire le parole: « scatti di anzianità » con le parole: « scatti o aumenti periodici di anzianità e di qualsiasi altro elemento della retribuzione ».

MANCINI VINCENZO. Quest'emendamento intende evitare altre successive norme interpretative, chiarendo al massimo il concetto che intendiamo esprimere. Nei vari sistemi contrattuali, infatti, vengono usati, per la materia di cui ci occupiamo, i termini più disparati, e noi non vogliamo far sì che una particolare dizione possa dar adito a dubbi, e far verificare gli inconvenienti che ci proponiamo di eliminare.

PEZZATI, Relatore. Sono favorevole a questo emendamento.

PICCINELLI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sarti ed altri, di cui ho dato lettura, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Sarti, Marzotto Caotorta e Mancini Vincenzo hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 1-bis.

« Le aziende di trasporto degli Enti locali che per l'anno 1978 si trovino a dover fronteggiare oneri derivanti dal rico-

noscimento di accordi sindacali nazionali intervenuti a sanatoria di situazioni pendenti, nonché da aumenti retributivi conseguenti a variazioni del costo della vita in misura superiore alle variazioni verificatesi nel corso del 1977, sono autorizzate a superare i limiti delle spese correnti previsti dall'articolo 8 della legge 27 febbraio 1978, n. 43, e comunque i livelli di spesa fissati nel rispettivo bilancio di previsione.

I tesorieri delle aziende, in attesa del bilancio consuntivo 1978, sono autorizzati ad effettuare anticipazione in rate mensili a stretta copertura degli oneri di cui al comma precedente, la cui documentazione va trasmessa agli enti locali proprietari.

Le aziende speciali costituite successivamente al 1° gennaio 1976 da Consorzi tra Enti locali a carattere regionale e la cui attività di gestione è iniziata dopo il 1° luglio 1976, possono incrementare le loro spese non oltre il 20 per cento di quelle accertate nell'esercizio 1977.

Per dette aziende per l'anno 1978 non si applica il disposto dal secondo comma dell'articolo 8 della legge sopra richiamata; gli Enti locali partecipanti ai citati consorzi sono conseguentemente autorizzati ad iscrivere nei loro bilanci l'eventuale maggiore perdita del 1978 rispetto a quella accertata nell'esercizio 1977 ».

MANCINI VINCENZO. Lo ritiriamo, signor Presidente, accedendo alla sua tesi dell'improponibilità dell'emendamento in sede di esame di una norma meramente interpretativa.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PALOMBY ADRIANA. Desidero confermare la posizione del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale sul disegno di legge in esame. Non vi è dubbio che il primo comma dell'articolo unico è esplicitato in modo corretto rispetto a quella legge, che pure noi non approvammo.

Restano i nostri dubbi e perplessità sul secondo comma dell'articolo, in quanto noi vediamo in esso non quella che, forse un po' frettolosamente, si definisce una semplice riduzione dell'autonomia normativa dei sindacati, ma un inizio di invasione nella sfera di competenza dei medesimi in materia di governo della politica salariale delle varie categorie. Questo comma ci appare lesivo dell'articolo 39, primo comma, della Costituzione; lesivo inoltre della Convenzione internazionale, riguardante la libertà della contrattazione sindacale, che l'Italia ha ratificato nel 1965. Pertanto, tale disegno di legge si presta a delle censure di ordine costituzionale e di inosservanza degli obblighi internazionali liberamente sottoscritti dal nostro paese.

Inoltre, possiamo anche riscontrare una lesione dell'articolo 36 della Costituzione che garantisce il potere d'acquisto dei salari ed il loro aggiustamento al costo della vita in modo che venga tutelata una vita libera e dignitosa a tutti i cittadini.

A nome del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale, annuncio il nostro voto contrario su questo disegno di legge, così come ebbi modo di fare nei confronti della legge 31 marzo 1977, n. 91, in quanto esso non gioverebbe né ai sindacati, né ai lavoratori che i sindacati rappresentano.

PRESIDENTE. L'articolo unico del disegno di legge, nel testo modificato con l'emendamento approvato, sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del

VII LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1978

decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza » (2229):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Belardi Merlo Eriase, Benedikter, Bertani Eletta, Bonalumi, Buro Maria Luigia, Casadei Amelia, Cresco, Facchini, Ferrari

Marte, Fortunato, Furia, Gramegna, Lodolini Francesca, Lombardo, Mancini Vincenzo, Marzotto Caotorta, Migliorini, Noberasco, Palomby Adriana, Pezzati, Pisicchio, Ramella, Robaldo, Tedeschi, Zoppetti, Zuech.

La seduta termina alle 11,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO